



COMUNE DI SAN MAURO CILENTO

(Provincia di Salerno)

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - PATRIMONIO UNESCO
Via Serra, 18- 84070 San Mauro Cilento (SA) Tel. (0974) 903161 - Fax 0974.903303
CF 81001210657 - P.IVA 00774040653 <http://www.sanmaurocilento.gov.it>

DETERMINAZIONE

NR. **38/CS** del 30 GIUGNO 2020

NR. 215 REG. GEN. del 21.10.2020

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n. 16 del 18 Aprile 2019 inerente all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
- il decreto sindacale n. 8/2019 del 31/12/2019 di nomina del sottoscritto di Responsabile del Settore;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107, commi 2 e 3, 183, comma 1, 151, comma 4, ed, in quanto applicabili, l'art. 183, comma 6, 184.

VISTO il Decreto Sindacale n.29/2019 del 31/05/19 di attribuzione dell'incarico di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi del comma 3 dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile non versa in situazioni di incompatibilità, né di conflitto di interesse, anche solo potenziale, rispetto all'assunzione del presente atto;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.183, comma 9, del D.lgs. n.267/2000 TUEL;

ESPRESSO il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica;

VISTI:

- Il D.Lgs. n.118/2011;
- Il D.Lgs. N.267/2000;
- Il nuovo CCNL siglato in data 21.05.2018;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art.67 del CCNL del 21.05.2018, devono essere annualmente destinate risorse per la politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva ed individuale;
- l'art.67 comma 1 del CCNL del 21.05.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo di € 12.878,59;
- ai sensi dell'art.67, comma 2, lett.b) del CCNL del 21.05.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze degli incrementi a regime di cui all'art.64 CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data per € 413,40. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle normative vigenti ed in particolare l'art.23 del D.Lgs. n.75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle autonomie n.19/2018;
- ai sensi dell'art.67, comma 2, lett.a) del CCNL del 21.05.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 per € 332,80. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle normative vigenti ed in particolare l'art.23 del D.Lgs. n.75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle autonomie n.19/2018.

PERTANTO, le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2020 ai sensi dell'art.67, commi 1 e 2 del CCNL del 21.05.2018, risultano essere pari ad € 13.624,79 di cui € 0,00 soggette ai vincoli.

VISTA la Legge n.147/2013 (nota come Legge di Stabilità 2014), che all'art.1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art.9, comma 2bis del DL n.78/2010 un nuovo periodo in cui: "*A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*", stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei Fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

CONSIDERATO che il DL n.78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n.122/2010 ss.mm.ii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale ed in particolare l'art.9, comma 2bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

VISTA la circolare n.20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015.

TENUTO CONTO che nel periodo 2011/2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul Fondo 2010.

RICHIAMATO l'art.1, comma 236 della Legge n.208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

VISTO l'art.23 del D.Lgs. n.75/2017, il quale stabilisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art.1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato"*.

TENUTO CONTO che per l'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul Fondo 2015.

VISTO l'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

VISTO il DPCM 27 aprile 2020 che chiarisce che: *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

RICORDATO che il fondo dell'anno 2016 è pari a complessivi € 12.878,59 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (pari a € 0,00) è di € 12.878,59;

DATO ATTO che, la costituzione del Fondo per l'anno 2020 risulta pari ad € **13.624,79** di cui € 12.878,59 Fondo Consolidato, € 413,40 di cui all'art.67 comma 2 lett.b) CCNL 2018 (Differenziale PEO) non soggetta al limite ed € 332,80 di cui all'art.67 comma 2 lett.a) CCNL 2018 (Aumento pro capite al personale in servizio al 31.12.2015) non soggetta al limite, come di seguito:

	ANNO 2016	ANNO 2020
Fondo Consolidato	12.878,59	12.878,59
Fondo Variabile soggetto al limite	0,00	0,00
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni 2016 per cessazioni rispetto al 2015	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	12.878,59	12.878,59
Decurtazioni per rispetto limite 2016	0,00	0,00
RISORSE FONDO DOPO DECURTAZIONI		12.878,59
Risorse stabili NON sottoposte al limite		746,20
Risorse variabili NON sottoposte al limite (Economie anno precedente)		0,00
TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSO LE RISORSE NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		13.624,79

PRESO ATTO che risulta indisponibile alla contrattazione una quota pari ad € **11.133,57** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabile in forma automatica e già precedentemente contrattati ed assegnati come di seguito specificati:

QUOTA INDISPONIBILE FONDO	11.675,51
1. PEO consolidate al 31.12.19	9.430,07
2. Indennità comparto quota fondo	2.245,44
QUOTA DISPONIBILE FONDO	1.949,28
TOTALE FONDO	13.624,79

VISTO l'allegato prospetto, di cui sopra, di costituzione del Fondo 2020.

PRESO ATTO:

- che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova copertura ai seguenti capitoli del bilancio 2020, relativi alla spesa del personale dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione:
 - a) ordinari capitoli di spesa destinati mensilmente al pagamento delle competenze stipendiali fisse e continuative dei dipendenti;
 - b) capitoli destinati al trattamento accessorio dei dipendenti:
 - o 01.11.1.101 - 031000 € 1949,28 COMPETENZE
 - o 01.11.1.101 - 031000 € 850,72 ONERI + IRAP
- che l'imputazione delle somme destinate alla produttività e agli altri istituti variabili che presuppongono specifiche valutazioni del personale, mediante costituzione Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), è subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020, entro il 31 dicembre del corrente anno, che

costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI COSTITUIRE** il Fondo risorse decentrate anno 2020, per il personale non dirigente, ai sensi dell'art.67 e 67 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018, come da allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** che lo stesso rispetta il vincolo di cui all'art.23, comma2, del D.Lgs. n.75/2017 come da allegato prospetto;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa derivante da quanto sopra, trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione 2020/2022, annualità in corso 2020, per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, come segue:
 - a) ordinari capitoli di spesa destinati mensilmente al pagamento delle competenze stipendiali fisse e continuative dei dipendenti;
 - b) capitoli destinati al trattamento accessorio dei dipendenti:
 - o 01.11.1.101 - 031000
4. **DI TRASMETTERE** il provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti consequenziali e per l'emissione del mandato di pagamento;
5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, D. Lgs.n.267/2000.



